



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

composta dai seguenti magistrati

dott. Alberto CELESTE

Presidente relatore

dott.ssa Maria Pia DI STEFANO

Consigliere

dott. Roberto BONANNI

Consigliere

a seguito di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, e ss. mm. ii., riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

(ai sensi degli artt. 281-sexies e 352, ultimo comma, c.p.c.)

in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/11/2022

nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1847/2022

vertente

TRA

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(avv.to Iandolo)

PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE

E

ALBERICO MARILENA, GOLINELLI STEFANIA, MARTINELLI CATIA E SCARPATO DANIELA

(avv.ti Malandrino, Bruschi e Aiello)

PARTI APPELATE - APPELLANTI INCIDENTALI

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 349 del 18/1/2022

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, accogliendo la domanda subordinata proposta da Alberico Marilena, Golinelli Stefania, Martinelli Catia e Scarpato Daniela, si dichiarava il diritto dell'Inps alla ripetizione delle somme nette corrisposte, a ciascuna ricorrente, a titolo di mobilità (con correlativi assegni nucleo familiare) e prestazioni del Fondo trasporto aereo, nei limiti, però, di quanto percepito dalle stesse a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro, condannando l'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente recuperato in eccedenza, oltre interessi.

L'Inps interponeva gravame, cui resistevano le suddette lavoratrici, spiegando appello incidentale.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e s.m.i., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.

In punto di fatto, è incontestato tra le parti: *a)* che le suddette lavoratrici sono state licenziate dal datore di lavoro (Alitalia Cai); *b)* che il licenziamento collettivo, intimato il 31/10/2014, è stato annullato dal Tribunale di Civitavecchia, con pronuncia confermata dalla Corte d'Appello di Roma; *c)* che, in esecuzione di tali statuizioni, le stesse lavoratrici sono state effettivamente reintegrate ed hanno percepito l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione.

A fronte della richiesta, da parte dell'Inps, di restituzione delle somme *medio tempore* corrisposte a seguito del licenziamento, a titolo di indennità di mobilità ed integrazione FSTA, le lavoratrici si sono opposte giudizialmente, e il Tribunale capitolino, da un lato, ha disatteso la domanda principale, volta a sostenere la compatibilità delle suddette prestazioni previdenziali con l'indennità risarcitoria corrisposta dal datore, e, dall'altro, ha accolto la spiegata subordinata, che limita la ripetibilità di quanto versato dall'Istituto alla minor somma appunto percepita dallo stesso datore.

Orbene, l'Inps, con il ricorso principale, sostiene che anche quest'ultima limitazione non sia corretta, invocando la ripetibilità *in toto*, mentre, le lavoratrici, con il ricorso incidentale, insistono per l'accertamento dell'insussistenza di ogni loro obbligo restitutorio nei confronti dell'Istituto.

In buona sostanza, l'Inps chiede il rigetto integrale delle opposizioni originariamente proposte dalle dipendenti, opinando che, per effetto dell'annullamento del licenziamento, sarebbe venuta meno la causa delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito erogate alle appellate, non residuando, nemmeno, alcuno spazio per operare una sorta di compensazione fra i pagamenti effettuati dall'Istituto a titolo di indennità di mobilità *et similia* e quanto percepito dal lavoratore a titolo di ristoro per l'illegittimo licenziamento, mentre, a loro volta, le lavoratrici ribadiscono che, nella specie, la sentenza di annullamento del licenziamento era intervenuta a distanza di oltre 12 mesi dal recesso datoriale, sicché l'Inps non avrebbe diritto di ripetere alcuna delle prestazioni erogate, non essendosi verificata una situazione *de facto* tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta dalla legge.

L'appello principale appare fondato, con assorbimento dell'appello incidentale.

Invero, per effetto delle sentenze che hanno annullato il licenziamento intimato alle odierne appellate risultano venuti meno i presupposti dell'erogazione sia dell'indennità di mobilità erogata (v. art. 7 della legge n. 223/1991 e art. 2, comma 46, lett. *d*, della legge n. 92/2012), sia dell'indennità integrativa prevista a carico del Fondo Trasporto Aereo istituito presso l'Inps (Fondo tenuto, fra l'altro, ad erogare trattamenti integrativi a quelli ordinari volti a garantire ai lavoratori del settore una prestazione pari all'80% della retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro, v. art. 1-*ter* del decreto-legge n. 249/2004, convertito in legge n. 291/2004).



L'annullamento dei licenziamenti *de quibus*, con sentenza reintegratoria ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (e successive modifiche ed integrazioni), opera *ex tunc* e comporta, quindi, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, determinando, appunto in ragione di ciò, il venir meno del presupposto delle prestazioni erogate dopo il licenziamento da parte dall'Ente previdenziale, ovvero lo stato di mobilità o di disoccupazione nel caso delle prestazioni di cui qui si tratta (v. Cass. n. 16350/2017; Cass. n. 154/2012; Cass. n. 26988/2009).

In altri termini, tali prestazioni vanno considerate erogate *sine titulo*, con conseguente diritto dell'Inps alla loro integrale ripetizione, anche quando - come nel caso di specie - l'indennità risarcitoria riconosciuta alle lavoratrici non copra l'intero periodo intercorrente fra il recesso datoriale e la sentenza che annulla il licenziamento con la condanna alla reintegrazione.

Trova, pertanto, applicazione il principio per cui, una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, *ivi* compresa quella di mobilità e l'integrazione FSTA, non essendo acquisite in via definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli Istituti previdenziali, stante che, in tal caso, ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al medesimo licenziamento (v., tra le altre, Cass. n. 8150/2018; Cass. n. 3597/2011).

In quest'ordine di concetti, non risulta corretta, sotto un duplice profilo, la decisione del primo giudice, laddove, in ragione della c.d. tutela attenuata prevista dal novellato art. 18, comma 4, Stat. Lav., a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, ha ritenuto, in buona sostanza, che anche all'Inps dovesse riconoscersi una sorta di forma attenuata di diritto alla restituzione di quanto corrisposto allo stesso lavoratore (v., altresì, App. Milano n. 109/2022; App. Torino n. 463/2021; *contra*, la prevalente giurisprudenza del Tribunale di Roma).

In primo luogo, si ribadisce che, a seguito della sentenza che annulla il licenziamento, il rapporto di lavoro si ricostituisce *ex tunc* e viene, quindi, giuridicamente meno lo stato di disoccupazione, che costituisce, infatti, il presupposto normativo dell'erogazione delle indennità a sostegno del reddito e la cui assenza comporta l'insussistenza *ab origine* del diritto alla prestazione previdenziale.

In secondo luogo, la gravata decisione finisce per operare una compensazione fra l'indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro ex art. 18 citato, in conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo, e le prestazioni che il lavoratore ha percepito dall'Ente previdenziale successivamente allo stesso licenziamento, compensazione, tuttavia, non consentita trattandosi di poste che si sottraggono alla regola della *compensatio lucri cum damno*, poiché il diritto all'indennità di mobilità, come di quella connessa allo stato di disoccupazione, sorge al verificarsi di determinati fatti stabiliti dalla legge e non è causalmente ricollegabile al licenziamento illegittimamente subito dal lavoratore (oltre a Cass. S.U. n. 12194/2002, v., in particolare, quanto all'indennità di mobilità e di disoccupazione, Cass. n. 3597/2011; Cass. n. 18687/2006; Cass. n. 6265/2000; Cass. n. 6357/1999).

E' pur vero che, nel caso di specie, l'integrale ripetizione, da parte dell'Inps, di quanto versato alle lavoratrici finisce per determinare un effetto gravemente iniquo, essendo queste ultime, di fatto, prive di occupazione per un periodo di oltre 12 mesi, ma - a ben vedere - tale effetto non discende dalla ripetibilità delle somme percepite dall'Inps, bensì dalla previsione del novellato art. 18, comma 4, laddove ora prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore, in ogni caso, a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.



L'indennità di mobilità è una misura di sostegno al reddito, erogata sul presupposto della disoccupazione e finalizzata al reinserimento del lavoratore, la cui erogazione comporta, altresì, il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Non appare corretto, pertanto, sostenere - come opina il Tribunale - che, nel caso in cui il periodo di disoccupazione si sia protratto oltre il limite dei 12 mesi, posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 - come nella fattispecie in esame - si debba correlare tale situazione di disoccupazione di fatto alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta nell'ipotesi di tutela reale c.d. attenuata, per cui dovrebbe essere assicurata al lavoratore una prestazione volta al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, con il risultato di ritenere indebita, e quindi da restituire all'Inps, la sola indennità di mobilità e integrativa FSTA per il periodo di 12 mesi in cui è stata percepita l'indennità risarcitoria di cui alla citata norma.

Si sottolinea che, operando la reintegrazione con effetto *ex tunc*, una volta dichiarato dal giudice l'annullamento del licenziamento con applicazione della tutela reale, sia pure nella forma c.d. attenuata, difetti, in capo alle odierne appellate, il requisito della disoccupazione che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223/1991, rappresenta il presupposto imprescindibile per il diritto alla prestazione di sostegno *de qua*, sia principale che integrativa (come, peraltro, emerge dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegrazione garantita al lavoratore dallo stesso art. 18).

D'altronde, la scelta legislativa di limitare l'indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi non può incidere sulla sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, in presenza della ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro sin dal momento della sua cessazione.

Per quanto fin qui esposto, ritenendo integralmente (e non solo in parte) ripetibili le somme versate dall'Inps, l'appello principale merita accoglimento, conseguendone la parziale riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto totale delle opposizioni originariamente proposte dalle lavoratrici - con distinti ricorsi, poi riuniti, considerati fondati in ordine alla sola domanda subordinata - con assorbimento dell'appello incidentale spiegato da queste ultime, volto all'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi indebito nei confronti dell'Istituto.

Il contrasto giurisprudenziale sul punto induce a ritenere giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

a - *accoglie* l'appello principale proposto dall'Inps e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, *rigetta* le domande proposte dalle lavoratrici;

b - *dichiara* assorbito l'appello incidentale spiegato da queste ultime;

c - *compensa* le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Roma, 15/11/2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(*Alberto Celeste*)

